

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21/10/2009

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 23 luglio 2009, n. 413

L. R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale - impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi - Proponente: Puglia Wind Energy Srl. RETTIFICA Determinazione Dirigente Ecologia n. 64 del 23.02.2009.

L'anno 2009 addì 23 del mese di Luglio in Bari - Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dallo stesso Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

## Premesso che:

- con istanza del giorno 08.11.2006, acquisita al prot. n. 12955 del 08.11.2006 la Puglia Wind Energy Srl, con sede legale in Brindisi in Corso Garibaldi n. 53, ai sensi della L.R. 11/01 e del R.R. 16/06, chiedeva l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi:
- con determina dirigenziale n. 64 del 23 febbraio 2009, preso atto della corrispondenza intercorsa e della ulteriore documentazione trasmessa, relativa alle procedure di rito e agli accordi intercorsi tra la società proponente e le altre società interessate alla installazione di parchi eolici nello stesso comune, il dirigente concedeva parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale di 13 aerogeneratori rispetto ai 30 proposti;
- con nota prot n. 5313 del 7/05/2009, la società proponente Puglia Wind Energy trasmetteva istanza di richiesta di revisione della Determinazione del Dirigente dell'ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche n.64 del 23 febbraio 2009 con allegata documentazione a corredo.
- con nota acquisita al prot. n. 7816 del 25 giugno 2009 la Società Puglia Wind Energy srl precisava l'intenzione di utilizzare aerogeneratori con diametro non superiore a 92 m, piuttosto che non superiori a 100 m come indicato nella precedente documentazione e ripreso nella D.D. 64/09).
- l'Ufficio, esaminando la documentazione pervenuta, ha ritenuto che vi fossero complessivamente le condizioni per poter procedere alla valutazione dei contenuti e degli approfondimenti riportati nella stessa e che avrebbero potuto modificare, se pur in parte, gli esiti della istruttoria già resa e assunti alla base dell'atto dirigenziale in parola.

Segue descrizione dei contenuti della istruttoria ripresa dall'Ufficio, conseguente alle premesse:

- L'aerogeneratore n. 4 non è stato escluso da procedura VIA, secondo la pronuncia dirigenziale dell'atto DD 64/2009, per le seguente motivazione:
- è segnalato come ricadente in Ambito Territoriale Distinto del PUTT-p della Regione Puglia "area annessa a corsi d'acqua", parzialmente ovvero per parte della propria area di ingombro;

Tuttavia lo studio di approfondimento ha consentito di evidenziare che:

- la ricadenza parziale dell'aerogeneratore nel suddetto ATD è riferita alla sola piazzola di lavoro per la realizzazione in fase di cantiere. Gli elaborati digitali forniti non avevano consentito di discernere opportunamente tra piazzola dell'area di lavoro e manovra e piazzola/basamento definitivi del manufatto. Le opere accessorie impiantistiche del manufatto realizzato non interferiranno, pertanto, con l'ambito suddetto.

L'osservazione consente, quindi, di risolvere la criticità evidenziata nella prima istruttoria è può considerarsi utile al fine escludere da VIA anche l'aerogeneratore in parola;

- Gli aerogeneratori n. 12 e n. 15 non sono stati esclusi da procedura VIA, secondo la pronuncia dirigenziale dell'atto DD 64/2009, per le seguenti motivazioni:
- sono indicati come ricadenti in pieno in ambito Ambito Territoriale Distinto denominato "area annessa a corsi d'acqua", secondo rimodulazione comunale del PUTT-p
- sono indicati come critici rispetto al riscontro dello stato dei luoghi, che aveva consentito di evidenziare come gli aerogeneratori proposti interferissero con aree verdi localmente presenti nel comprensorio d'intervento, occupato da ulivi ed alberature concentrate o correnti lungo i lati delle strade, pensate come strade di servizio e pertanto destinate, nelle intenzioni del proponente, ad interventi di adeguamento e risagomatura.

Tuttavia lo studio di approfondimento ha consentito di evidenziare che le distanze degli aerogeneratori dal corso d'acqua più vicino sono risultate di poco maggiori di 150m anche rispetto allo spigolo più esterno dei rispettivi basamenti, e quindi le installazioni finiscono per essere esterne all'area annessa all'ATD. La verifica di maggior dettaglio è stata possibile attraverso un attento riscontro su base ortofotografica e ha consentito di risolvere la criticità sollevata nella prima istruttoria; può pertanto considerarsi utile da escludere da VIA gli aerogeneratori in parola;

Seguono ulteriori considerazioni relative alla presenza di ulivi, che è attestato dalla documentazione di approfondimento inviata quale limitata ad esemplari non monumentali; segue anche attestazione di ulteriori impegni assunti dal proponente:

- ogni operazione di espianto sarà seguita da successivo reimpianto;
- saranno privilegiate soluzioni di accesso per le operazioni logistiche più favorevoli, considerando l' asse stradale nord-sud e le sue principali diramazioni.
- L'aerogeneratore n. 21 non è stato escluso da procedura VIA, secondo la pronuncia dirigenziale dell'atto DD 64/2009, per le seguenti motivazioni:
- è segnalato come ricadente in pieno in ambito Ambito Territoriale Distinto denominato "area annessa a corsi d'acqua", secondo rimodulazione comunale del PUTT-p

Tuttavia lo studio di approfondimento ha consentito di evidenziare che:

- la ricadenza dell'aerogeneratore nel suddetto ATD è riferita alla sola piazzola di lavoro per la realizzazione in fase di cantiere. Gli elaborati digitali forniti non avevano consentito di discernere opportunamente tra piazzola dell'area di lavoro e manovra e piazzola/basamento definitivi del manufatto. Le opere accessorie impiantistiche del manufatto realizzato non interferiranno, pertanto, con l'ambito suddetto.

L'osservazione consente, pertanto, di risolvere la criticità sollevata nella prima istruttoria è può considerasi accettabile, ovvero tale da escludere da VIA l'aerogeneratore in parola;

- L'aerogeneratore n. 34 non è stato escluso da procedura VIA, secondo la pronuncia dirigenziale dell'atto DD 64/2009, per le seguenti motivazioni:
- si è rilevato che la piazzola di pertinenza ed intervento interferisse con un'area ad Alta Pericolosità di inondazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.

Tuttavia lo studio di approfondimento ha consentito di evidenziare che:

- l'interferenza dell'aerogeneratore con l'area AP è riferita alla sola piazzola di lavoro per la realizzazione in fase di cantiere. Gli elaborati digitali forniti non avevano consentito di discernere opportunamente tra piazzola dell'area di lavoro e manovra e piazzola/basamento definitivi del manufatto. Le opere accessorie impiantistiche del manufatto realizzato non interferiranno, pertanto, con detta area.

L'osservazione consente, pertanto, di risolvere la criticità sollevata nella prima istruttoria è può considerasi accettabile, ovvero tale da escludere da VIA l'aerogeneratore in parola;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A., oltre a quelli già esclusi con D.D. 64/2009, anche gli aerogeneratori nn 4,12,15,21 e 34 dalla società Puglia Wind Energy Srl nel Comune di Brindisi, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Coordinate aerogeneratori esclusi da VIA (Gauss-Boaga fuso Est)
ID X - est Y- ovest
4 2772304 4497353
12 2773248 4496600
15 2772832 4495904
21 2772262 4495112
34 2769022 4496441

Il parere favorevole espresso è subordinato al rispetto delle medesime prescrizioni indicate nell'atto dirigenziale DD n 64/2009, più ulteriori specifiche relative agli aerogeneratori esclusi da VIA conseguentemente alla presente rettifica:

- richiedere, all'autorità competente per il rilascio parere paesaggistico, nulla osta per la realizzazione dei lavori che determineranno un'occupazione, se pur temporanea, dell'area annessa all'ATD "corso d'acqua" relativa al Canale Giancola, relativamente agli aerogeneratori nn 4, 12, 15 e 21;
- richiedere nulla osta all'Autorità di Bacino della Regione Puglia per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 34 i cui lavori determineranno un'occupazione, se pur temporanea, di un'area ad alta pericolosità di inondazione AP del PAI della Regione Puglia.

In relazione alla conformità della presente istruttoria alle disposizioni della D.G.R. n. 1462/2008, attesa

la nota prot. n. 38/11932 del 24.10.2008 dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Industria, in base alla quale non risultano ad oggi ancora rilasciate autorizzazioni ad impianti eolici nel Comune di Brindisi, nonché la dichiarazione resa da quest'ultimo circa l'assenza di aerogeneratori installati sul proprio territorio, il calcolo del numero massimo di aerogeneratori consentiti si avvia con la valutazione ambientale integrata delle proposte progettuali incardinate nella finestra temporale definita a tutto novembre 2006.

Il dominio degli aerogeneratori, risultante dagli esiti della presente valutazione, continua a configurarsi, a valle della presente rettifica di atto dirigenziale, di modo tale da non generare eventuali conflitti di compresenza territoriale con gli aerogeneratori delle altre società proponenti iniziative nel territorio del comune di Brindisi, già ritenuti compatibili sotto il profilo ambientale nell'ambito delle istruttorie poste alla base della valutazione integrata.

Il numero complessivo degli aerogeneratori per i quali il giudizio di compatibilità ambientale è favorevole, non supera quello consentito dal parametro di controllo ante P.R.I.E., ovvero posto pari a 0,25 e, dunque, non risulta necessario applicare alcuna riduzione percentuale ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 1462/2008.

Tale circostanza è confortata anche dalla nota inviata dalla Società Puglia Wind Energy srl ed acquisita al prot. n. 7816 del 25 giugno 2009, contenente una precisazione sul diametro del rotore delle turbine da utilizzarsi in fase di realizzazione dell'impianto, che sarà non superiore a 92 m (e non di 100 m come indicato nella precedente documentazione e ripreso nella DD 64/09).

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V.I.A., PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE

- VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 e s.m.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98:
- VISTO il R.R. 16/2006;
- VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approntate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";
- PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## **DETERMINA**

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Brindisi proposto con istanza del 08.11.2006 dalla società Puglia Wind Energy Srl, con sede legale in Brindisi in Corso Garibaldi n. 53, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa in aggiunta a quelli già esclusi con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche n. 64 del 23 febbraio 2009 che qui si intende confermata per la parte non in contrasto con il presente provvedimento;
- di dare atto che la dimensione del rotore sarà di 92 m;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore Ing G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A. Programmazione e Politiche Energetiche Ing. Antonello Antonicelli

5